

CAMERA PENALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA
CORTE DI APPELLO DI MESSINA**

**AL SIG. PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

**AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.**

**AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
DI BARCELLONA P.G.**

**OGGETTO: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati *ex lege* 146/1990
come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025.**

La Camera Penale di Barcellona P.G., in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 12 aprile 2025,

IN OSSEQUIO

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge, nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati* adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure - è stato valutato come

CAMERA PENALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,

COMUNICA

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a)** l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 3 giorni e si terrà il 5, 6 e 7 maggio 2025;
- b)** la specifica motivazione della astensione, è desumibile dalla allegata delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 12 aprile 2025;
- c)** è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro, dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, nonché sul sito Internet della Camera Penale di Barcellona P.G. www.camerapenalebarcellonapg.it, mediante comunicazione agli organi di stampa, nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*);
- d)** la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e)** tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f)** l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2, comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g)** sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Barcellona P.G. (ME) 14 Aprile 2025

Il Presidente
Avv. Giuseppe Tortora



GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 12 aprile 2025

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

premesse

- che l'Unione delle Camere Penali Italiane ha manifestato, sin dal momento della presentazione del DDL denominato "pacchetto sicurezza", il proprio più ampio e profondo dissenso sia nei confronti delle singole norme, violative dei principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza, offensività e tassatività, che della visione securitaria e carcerocentrica che ispirava l'intero Disegno di legge nel suo complesso;
- che ha rappresentato tale sua posizione con ampi interventi tecnici davanti alle Commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera e del Senato;
- che, preso atto dell'emanazione del decreto legge 11 aprile 2025 n. 48, che recepisce i medesimi contenuti del suddetto DDL, non si può non denunciare l'abuso della decretazione d'urgenza in considerazione della evidente mancanza delle condizioni che ne legittimano l'utilizzo, ma in particolare con riferimento alla riproposizione di norme già da più parti sottoposte a severe critiche, mentre era in corso un'ampia e approfondita discussione davanti al Parlamento;
- che occorre ancora una volta ribadire le ragioni di contrarietà poste a fondamento delle precedenti delibere di astensione e della manifestazione nazionale di protesta tenutasi a Roma, mentre era in corso l'esame parlamentare delle norme, con il sostegno dell'intera Avvocatura penale e della Accademia, con l'intervento adesivo dei massimi costituzionalisti e sostanzialisti;
- che, nonostante le modifiche, restano di fatto intatte tutte le criticità del "pacchetto sicurezza" denunciate dall'Unione delle Camere Penali Italiane relative alla inutile introduzione di nuove ipotesi di reato, ai molteplici sproporzionati e ingiustificati aumenti di pena, alla introduzione di aggravanti prive di alcun fondamento razionale, alla sostanziale criminalizzazione della marginalità e del dissenso ed alla introduzione di nuove ostatività per l'applicazione di misure alternative alla detenzione;
- che la stessa sottrazione dell'iniziativa legislativa alla sua ordinaria sede parlamentare denuncia ancora una volta come si tratti di interventi ostentatamente simbolici e, come tali, privi di ogni effettiva efficacia e che, ad onta del titolo, nulla hanno a che fare con un qualche reale incremento della sicurezza dei cittadini;
- che deve ancora una volta denunciarsi la sostanziale incompatibilità della decretazione d'urgenza con il diritto penale, sia con riferimento alla conoscibilità delle norme che in considerazione degli stessi valori di libertà coinvolti nella materia penale, tali da imporre una valutazione ponderata degli interessi in gioco;
- che l'entrata in vigore di tali discusse norme non farà altro che aumentare la popolazione carceraria, con ulteriore aggravio del fenomeno del sovraffollamento e con il definitivo collasso di strutture già

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



allo stremo, come denunciano i quasi quotidiani suicidi, giunti oramai al numero di ventisei dall'inizio dell'anno;

- che in costanza dell'ingravescente fenomeno dei suicidi, l'Unione delle Camere Penali ha ulteriormente stimolato il dibattito pubblico sul tema del carcere nella speranza di costruire un consenso parlamentare trasversale per apportare rimedi immediati ed efficaci;
- che tra le numerose iniziative intraprese dall'Unione, la “maratona oratoria”, iniziata il 29 maggio 2024, ed estesi in tutto il territorio nazionale, ha dimostrato come la società civile tutta oramai abbia compreso come non sia più differibile una soluzione capace di porre fine a questa guerra silenziosa e spietata che miete vittime non solo tra i detenuti, ma anche tra le forze della polizia penitenziaria;
- che le Camere Penali territoriali hanno più volte manifestato, anche attraverso il ricorso allo strumento dell'astensione, contro le drammatiche, umilianti ed inaccettabili condizioni degli istituti di pena ricadenti nell'ambito del loro territorio, così come è già accaduto nel corso dei primi mesi di quest'anno, con le Delibere della c.p. di Modena, della Romagna, di Bologna, di Ferrara, di Piacenza, di Reggio Emilia e di Pescara;
- che se il 2024 è stato l'anno del terribile record di 90 suicidi, nel primo trimestre dell'anno in corso sono stati già 28 i detenuti che si sono tolti la vita, segnando un trend ulteriormente in ascesa, che, ove non dovesse essere interrotto, condurrebbe al netto superamento dell'atroce primato dello scorso anno;
- che l'Unione delle Camere Penali ha, più volte e in più occasioni, denunciato l'insufficienza degli interventi previsti dal Governo, sia sul fronte dell'annunciato implemento dell'edilizia penitenziaria, che su quello delle assunzioni di personale sanitario, amministrativo e di polizia, risultando il primo errato nei suoi presupposti e i secondi del tutto inadeguati rispetto al livello di sovraffollamento in crescita progressiva e all'attuale drammatico squilibrio fra detenuti e risorse destinate alla sicurezza, al trattamento ed alla assistenza psichiatrico-sanitaria, risultando gli strumenti messi in campo evidentemente inadeguati alla prevenzione degli atti suicidari, quale estrema manifestazione della inadeguatezza delle strutture;
- che, in un simile contesto, l'aumento del numero dei detenuti renderà sempre più difficile, per il personale sanitario, la intercettazione del disagio psichiatrico e delle fragilità, così da precludere ogni efficace opera di prevenzione del fenomeno suicidiario, che colpisce detenuti di ogni età, giovani ed anziani, italiani e stranieri, in espiazione di pena ed in custodia cautelare;
- che del tutto improvvida ed ulteriormente lesiva della dignità delle persone detenute risulta essere la pubblicizzata realizzazione negli spazi disponibili delle carceri esistenti dei cosiddetti “moduli” o “blocchi detentivi”, vale a dire strutture prefabbricate puramente contenitive, destinate a risolvere il problema del sovraffollamento nella logica inaccettabile della creazione di luoghi di pura detenzione;
- che si tratta di moduli progettati in contrasto con ogni moderna idea di “architettura carceraria” destinati come tali al solo contenimento dei corpi, la cui realizzazione renderà ancora più grave lo squilibrio fra numero di detenuti e risorse disponibili, fruizione di spazi aperti e di aree da destinare alle attività comuni, con buona pace per il lavoro, il trattamento e, non da ultimo, per la tutela del diritto all'affettività, riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la storica decisione n. 10 del 2024, la cui attuazione dovrà essere modulata nei limiti della tardiva circolare del DAP, all'interno di un drammatico deficit strutturale;



- che appare evidente come l'atteggiamento del Governo ostativo ad ogni forma di riduzione del sovraffollamento, che non sia affidata alla costruzione di nuovi spazi detentivi, esprima una visione carcerocentrica della pena e una inaccettabile proiezione del carcere come discarica nella quale abbandonare i detenuti al loro destino retributivo;

considerato

- che in mancanza dei rimedi invocati dai penalisti italiani per la fase esecutiva della pena, quali provvedimenti generalizzati di clemenza, liberazione anticipata speciale e detenzione domiciliare per le pene brevi, continua ad acuirsi il fenomeno del sovraffollamento carcerario con gravi effetti sulle già carenti risorse e sulle fatiscenti strutture di cui dispongono gli istituti di pena in Italia;
- che le politiche securitarie hanno già provocato l'irrigidimento delle norme, con ricadute sul regime cautelare dei minori e conseguente drammatico sovraffollamento degli istituti minorili, già segnati da gravissimi deficit strutturali;
- che, nello stato in cui versano gli istituti penitenziari a causa del sovraffollamento e delle carenze strutturali e di organico, risultano costantemente violate le finalità rieducative ed il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, riconosciuti dall'art. 27 co. 3 della Costituzione, quali elementi ineliminabili dell'esecuzione penale, con inevitabili ricadute negative in termini di aumento della recidiva e di preclusione al reinserimento del condannato nella società;
- che in tale grave contesto ulteriormente allarmante è il numero dei cosiddetti "liberi sospesi", vale a dire individui condannati in attesa della concessione di una misura alternativa al carcere, stimati in numero pari a 90.000 dalla Consulta nella sentenza n. 84 del 2024, molti dei quali andranno a ingrossare le fila dei circa 62.000 detenuti che già sopravvivono in condizioni di degrado;
- che la gravità delle condizioni nelle quali versano le nostre istituzioni carcerarie è stata nuovamente stigmatizzata dall'ennesima pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la quale lo Stato italiano è stato riconosciuto responsabile della violazione del diritto alla salute e alle cure mediche, per aver mantenuto la detenzione in carcere di una persona affetta da importanti disturbi psichiatrici, che, pertanto, vedeva ulteriormente aggravarsi la sua malattia mentale;
- che, ciononostante, ancora oggi circa il 10 % dei detenuti in carcere è affetto da diagnosi psichiatriche gravi, un ulteriore 20% assume stabilizzanti dell'umore, antipsicotici o antidepressivi e oltre il 40 % sedativi o ipnotici;

ritenuto

- che si insiste nell'interpretare il diritto penale e la penalità carceraria in genere come cinico strumento di comunicazione simbolica e di propaganda, indifferente ai guasti determinati da simili interventi, e che sino ad ora è fallito ogni tentativo di sensibilizzare la politica affinché venga interamente ripensato l'approccio allo strumento penale, ed affinché sia ripristinato l'argine violato della legalità costituzionale nel sistema detentivo nel nostro Paese, ponendo fine al tragico fenomeno dei suicidi in carcere;
- che, al fine di contrastare tale inaccettabile utilizzo dello strumento penale, a fianco di tutte le iniziative politiche che si renderanno opportune, sarà necessario predisporre, sistematicamente, adeguate questioni di legittimità costituzionale denunciando la incostituzionalità delle norme dell'emanato decreto legge, invitando l'Accademia a fornire il proprio contributo e la Magistratura a porre in essere analoghe iniziative in sede incidentale;



- che, dal 2022 ad oggi, sono oltre 270 le persone private della libertà personale che hanno deciso di togliersi la vita in carcere e delle cui condizioni carcerarie, contrarie al senso di umanità, sono responsabili tutti coloro che avevano ed hanno l'onere di assicurarne il diritto fondamentale al rispetto della dignità umana;
- che analoghe responsabilità incombono su quella parte della Magistratura che continua ad abusare del ricorso alla custodia cautelare in carcere, che disapplica le pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia anche quando queste possono rappresentare una valida e percorribile alternativa al carcere e che stenta a riconoscere benefici penitenziari, pur nella consapevolezza delle condizioni di degrado a cui sono sottoposti i detenuti;
- che si auspica che sul DL 11 aprile 2025 n. 48 non venga posta la fiducia consentendosi al dibattito parlamentare, in sede di conversione, lo spazio necessario al ripensamento di norme irrazionali e prive di alcuna efficacia;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto la Giunta

delibera

nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione **l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025**, riservandosi di assumere ogni possibile iniziativa che, attraverso il coinvolgimento delle Camere Penali territoriali, dell'Avvocatura tutta, dell'Accademia e della società civile, persegua l'obiettivo di rendere i rappresentanti del Governo e del Parlamento consapevoli della responsabilità assunta attraverso la riproposizione di politiche securitarie e carcerocentriche inutili ed inique, che non incidono in alcun modo sul tenore di sicurezza della collettività, e della responsabilità su di essi incombente per ogni individuo che, in ragione della qualità di detenuto, versi in condizioni carcerarie contrarie al senso di umanità;

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari, al Consiglio Nazionale Forense.

Roma, 12 aprile 2025

Il Segretario

Avv. Rinaldo Romanelli

Il Presidente

Avv. Francesco Petrelli